


Consiglio di Stato, Sezione VI 10/02/2000 n. 707
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Nell'aggiudicazione dei contratti d'appalto di opere pubbliche, la ratio cui  preordinato il meccanismo della verifica delle offerte anomale è quello di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale; pertanto, anche se ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109 le giustificazioni relative all'offerta anomala debbono riguardare le « voci di prezzo » più significative che concorrono a formare l'offerta, ciò non vuol dire che in un appalto a corpo i singoli prezzi debbano essere giustificabili in sé e per sé, a prescindere dalla loro incidenza sull'offerta complessiva, essendo invece necessario tener conto degli aspetti quantitativi della prestazione.